

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

ARTICOLO 1

Tra:

- Amministrazione Provinciale di Gorizia
- Il Comune di Gorizia
- La Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Gorizia

Viene costituito un Consorzio denominato "*Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia*", in osservanza dell'art. 31 del D. Lgs 267/2000.

Il nuovo Consorzio risultante dalla trasformazione subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi e nei procedimenti in corso relativi al Consorzio trasformato.

ARTICOLO 2

Al Consorzio partecipano i sottoindicati Enti Pubblici, già partecipanti del Consorzio costituito con Decreto del Prefetto di Gorizia n. 6122/I del 29.7.1987 e modificato ai sensi dell'art. 60 della Legge 142/1990 con atto di data 17 giugno 1996 (rep. n. 66.281 rac. n. 3.002 Notaio Angelilli) e segnatamente:

- L'Amministrazione Provinciale di Gorizia;
- Il Comune di Gorizia;
- La Camera di Commercio di Gorizia.

Gli Enti fondatori si assumono diritti ed obbligazioni, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

ARTICOLO 3

Il Consorzio è regolato da quanto previsto dalla presente Convenzione e dalle norme dello Statuto, che viene allegato e costituisce parte integrante della Convenzione stessa, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni del D. Lgs. 267/2000 e delle altre leggi in vigore, in quanto applicabili, e da quelle che saranno successivamente emanate in materia di Consorzi tra Enti Pubblici.

ARTICOLO 4

Il Consorzio ha durata fino al 31.12.2030. Il Consorzio potrà essere prorogato con espressa deliberazione degli Enti consorziati, fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte degli Enti che non intendessero mantenere la loro partecipazione, da comunicare mediante lettera raccomandata al Consorzio entro il 31 marzo di ogni anno.

Il recesso avrà effetto a decorrere dal successivo anno finanziario.

Il Consorzio può essere sciolto prima della sua scadenza per unanime deliberazione dei soci.

ARTICOLO 5

La partecipazione finanziaria dei vari Enti è assicurata in percentuale secondo le seguenti quote:

- Amministrazione Provinciale di Gorizia: 45% (quarantacinque per cento);
- Comune di Gorizia: 45% (quarantacinque per cento);
- Camera di Commercio di Gorizia: 10% (dieci per cento);

con ciò intendendosi che il peso nelle votazioni dell'Assemblea del Consorzio è rapportata all'entità della quota di cui sopra.

ARTICOLO 6

A norma dell'art. 31, 3° comma del D. Lgs 267/2000, saranno trasmessi agli Enti partecipanti i seguenti atti fondamentali del Consorzio:

- Le deliberazioni di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consorzio;

- I bilanci preventivo e consuntivo ed annesse relazioni;
- I regolamenti e gli atti di indirizzo e programmatici.

ARTICOLO 7

Gli organi uscenti del Consorzio restano in carica sino all'elezione dei nuovi per l'ordinaria amministrazione e sono tenuti alla predisposizione del Conto Consuntivo.

Fino all'emanazione dei Regolamenti di attuazione si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari vigenti.

ARTICOLO 8

Entro dieci giorni dalla sottoscrizione della Convenzione di cui all'art. 1, il Presidente provvede a convocare l'Assemblea per gli adempimenti di cui ai punti a, b e c dell'art. 7 dell'allegato Statuto.

NOTA DI AGGIORNAMENTO EX LEGE

Si rende evidente che in forza del combinato disposto della legislazione regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge Regionale 12 dicembre 2014 n. 26 artt. 32 e 74), che ha sancito l'estinzione dell'Ente Locale Territoriale Provincia di Gorizia e, in questo quadro, la successione particolare del Comune di Gorizia nella quota di partecipazione della Provincia di Gorizia nel Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, uno dei soggetti fondatori che stipularono la Convenzione costitutiva del Consorzio medesimo, è venuto ad estinguersi, di modo che i tre soggetti fondatori (Comune di Gorizia, Provincia di Gorizia, C.C.I.A.A. di Gorizia), rimangano due e sono il Comune di Gorizia, con la quota del 90% e Camera di Commercio Venezia Giulia, con la quota del 10%, a far data dalla chiusura della liquidazione della gestione commissariale dell'Amministrazione provinciale di Gorizia (30.09.2017).

La presente nota di aggiornamento è parte integrante sia della Convenzione che dello Statuto del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, giusta delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 26.3.2018.

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA

STATUTO

Art. 1	COSTITUZIONE
Art. 2	FINALITA'
Art. 3	DURATA
Art. 4	FINANZIAMENTO
Art. 5	ORGANI DEL CONSORZIO
Art. 6	ASSEMBLEA
Art. 7	COMPITI DELL'ASSEMBLEA
Art. 8	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 9	COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 10	PRESIDENTE
Art. 11	DIRETTORE GENERALE E PERSONALE
Art. 12	ORGANO DI REVISIONE
Art. 13	BILANCIO
Art. 14	CONTROLLO SUGLI ATTI CONSORTILI
Art. 15	NORMA DI RINVIO

ART. 1

COSTITUZIONE

Tra i sotto indicati Enti Pubblici:

- Amministrazione Provinciale di Gorizia;
- Comune di Gorizia;
- Camera di Commercio di Gorizia;

E' costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 267/2000, con sede in Gorizia, un Consorzio denominato "*Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia*".

Il Consorzio di che trattasi costituisce modifica del Consorzio costituito ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 142/1990 il quale, a sua volta, costituiva trasformazione, ai sensi dell'art. 60 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni, del precedente Consorzio costituito con Decreto del Prefetto della Provincia di Gorizia prot. n. 6122/I di data 29.07.1987 e denominato "Consorzio per la promozione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari, di scuole speciali e di attività scientifiche e di ricerca nella provincia di Gorizia". E' ammessa la successiva adesione, previo consenso di tutti i consorziati e su conforme deliberazione dell'Assemblea, di altri Enti Pubblici che intendano collaborare al perseguimento dei fini consortili e aderiscono alla convenzione stipulata tra gli Enti di cui al primo comma e che, a seguito dell'accettazione del presente Statuto, assumano diritti ed obbligazioni in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

E' altresì ammesso il concorso al perseguimento dei fini consortili da parte di altri Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria e singoli privati, con contribuzioni periodiche e "*una tantum*".

ART. 2

FINALITA'

Scopo del Consorzio è favorire lo sviluppo dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica nella provincia di Gorizia. In particolare il Consorzio si propone di perseguire le seguenti finalità:

- a) Favorire e sviluppare l'insegnamento nella provincia di Gorizia di corsi di laurea e di diplomi universitari, di scuole di specializzazione, centri di ricerca e di studio e di corsi di perfezionamento concorrendo all'individuazione ed alla eventuale fornitura di locali, beni e strumenti necessari all'avvio, allo svolgimento ed all'incremento delle loro attività;
- b) Provvedere, anche mediante accordi con Istituti di istruzione superiore e con Enti di ricerca nazionali ed esteri, all'istruzione, al funzionamento ed alla gestione di corsi, seminari, laboratori, centri ed istituti di ricerca di altro livello e scuole di specializzazione;
- c) Promuovere e finanziare programma di ricerca, da svolgersi in provincia di Gorizia anche con la collaborazione di Centri, Istituti, Laboratori, Dipartimenti delle Università degli Studi di Trieste e di Udine e di eventuali altre Università o di Centri di Ricerca;
- d) Promuovere la realizzazione di servizi universitari e parauniversitari, integrati, ove possibile, con i servizi della collettività ivi compresa la gestione di Case dello Studente, alloggi per studenti e servizi vari;
- e) Concedere alle Università che istituiscano corsi di diploma o di laurea nell'Isontino, contributi finalizzati alla realizzazione ed allo sviluppo dei corsi medesimi e concedere, a tal fine, in uso attrezzature ed immobili di cui il Consorzio abbia o acquisisca la disponibilità;
- f) Predisporre e favorire l'attuazione di adeguate iniziative per la promozione dell'immagine del Polo Universitario goriziano e per la valorizzazione della presenza del mondo accademico, incentivandone la residenzialità;
- g) Fornire supporto organizzativo e finanziario per iniziative qualificate, volte a favorire gli scambi tra il Polo Universitario di Gorizia ed altre Università ed Istituzioni nazionali ed estere;
- h) Attuare ogni altra iniziativa che contribuisca alla conoscenza della realtà universitaria nella provincia di Gorizia;
- i) Promuovere e comunque in ogni forma favorire l'integrazione tra le attività del Polo Universitario di Gorizia ed il sistema economico, sociale, culturale e

scolastico del territorio, anche attraverso forniture di servizi di consulenza e di informazione;

- l) Promuovere e favorire la partecipazione delle realtà sociali, culturali ed economiche della Regione, in collaborazione con le Università, ai progetti ed ai programmi dell'Unione Europea, anche attraverso la pubblicazione di testi di carattere scientifico e di attività sperimentali specifiche della realtà sociale e culturale della Provincia;
- m) Incentivare corsi di formazione post-universitari altamente qualificati e specializzati, con particolare riferimento ai settori professionali che abbiano attinenza con realtà o potenzialità dell'Isontino, rafforzandone la vocazione e specificità.

ART. 3

DURATA

Il Consorzio ha durata fino al 31.12.2030. Il Consorzio potrà essere prorogato con espressa deliberazione degli Enti consorziati, fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte degli Enti che non intendessero mantenere la loro partecipazione, da comunicare mediante lettera raccomandata al Consorzio entro il 31 marzo di ogni anno.

Il recesso avrà effetto a decorrere dal successivo anno finanziario.

Il Consorzio può essere sciolto prima della sua scadenza per unanime deliberazione dei soci.

ART. 4

FINANZIAMENTO

Alle spese del Consorzio si fa fronte con i seguenti proventi:

- a) contributi periodici regionali, statali e della Comunità Europea;
- b) contributi periodici od "una tantum" da parte di Enti o privati sovventori;

- c) contributi da parte degli Enti consorziati determinati sul fabbisogno di spesa previsto dal bilancio di previsione regolarmente approvato, per ciascuno nei limiti e nella misura percentuale fissata dalla convenzione di cui all'art. 31, 2° comma del D. Lgs 267/2000.

Nel caso di adesione al Consorzio da parte di altri Enti pubblici, la ripartizione percentuale del contributo finanziario sarà rideterminata mediante revisione della pertinente parte della Convenzione, di cui al comma precedente, nelle forme fissate dalla legge.

Analoga rideterminazione sarà fatta in caso di recesso.

ART. 5

ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Revisore dei Conti.

ART. 6

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti Locali, che possono farsi sostituire, nella partecipazione alle adunanze, da un loro delegato.

L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario e almeno due volte all'anno.

La convocazione è obbligatoria allorquando venga richiesta per iscritto da almeno la metà dei componenti in rappresentanza di non meno della metà delle quote consortili detenute.

La convocazione deve avvenire mediante invito scritto contenente l'ordine del giorno, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata. In caso d'urgenza è ammessa la convocazione mediante telegramma o telefax da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

L'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli Enti e delle quote consortili.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti favorevoli sui contrari, che rappresenti la maggioranza delle quote detenute, salvo per gli atti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7 da adottarsi a maggioranza assoluta degli Enti e delle quote consortili.

Il voto di ciascun componente ha valenza pari alla quota percentuale di partecipazione al Consorzio dell'Ente Locale rappresentato, indicata nella Convenzione.

ART. 7

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea deliberare in ordine a:

- a) la nomina del Presidente del Consorzio;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione, designando tra i membri dello stesso un vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- c) la nomina del Revisore dei Conti;
- d) gli indirizzi generali operativi del Consorzio;
- e) la decisione e la fissazione dei criteri per la stipula delle convenzioni con Università ed Istituti di Ricerca;
- f) la relazione previsionale e programmatica annuale nonché il Bilancio di previsione e relative variazioni e il Conto Consuntivo;
- g) la pianta organica ed il regolamento del personale del Consorzio, nonché ogni altro regolamento interno;
- h) le proposte di eventuali modifiche della Convenzione stipulata tra gli Enti Consorziati e dello Statuto, anche in relazione alla partecipazione di altri Enti

Pubblici di cui al 3° comma dell'art. 1, nonché dell'eventuale anticipato scioglimento, per le conseguenti decisioni degli Enti consorziati o di recesso da parte di un Ente consorziato;

- i) l'accettazione di sovvenzioni da parte di altri Enti e privati e la conseguente eventuale integrazione del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dal 2° comma dell'art. 8;
- l) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e relative permute, gli appalti che non rientrino nell'ordinaria amministrazione;
- m) la contrazione di mutui;
- n) le spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alle somministrazioni e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- o) la determinazione, di anno in anno, delle indennità di carica spettanti al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo delle indennità riconosciute dalla normativa in vigore agli amministratori (Sindaci e Assessori) del Comune più popoloso fra quelli consorziati.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente e da n. 3 membri eletti dall'Assemblea, tra i quali la persona designata dalla stessa Assemblea a svolgere le funzioni di Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere integrato dall'Assemblea con non più di un altro membro in rappresentanza degli Enti e privati che si siano impegnati formalmente a concorrere in via continuativa alle spese del Consorzio nell'entità, per ciascuno, di non meno del 5% della spesa corrente.

La nomina di cui al comma precedente sarà fatta dall'Assemblea sentiti gli Enti e privati sovventori.

Del Consiglio di Amministrazione fanno parte di diritto e con voto consultivo, i Rettori o loro delegati, delle Università che istituiscono nella provincia di Gorizia

corsi di laurea, di diploma universitario, scuole di specializzazione ed altri istituti scientifici e/o di ricerca. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

ART. 9

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E' competenza del Consiglio di Amministrazione provvedere a tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati all'Assemblea, al Presidente, al Direttore Generale. Svolge funzione propulsiva ed esecutiva nei confronti dell'attività dell'Assemblea ed adotta, in via d'urgenza, variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica assembleare nei 60 giorni successivi, pena la decadenza della stessa.

ART. 10

PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; sovrintende al funzionamento dei servizi ed all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, impartendo le opportune direttive al Direttore Generale; convoca e presiede la Commissione di disciplina. E' tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea almeno due volte l'anno od ogniqualvolta ciò venga richiesto per iscritto dalla metà dei componenti l'Assemblea, in rappresentanza di non meno della metà delle quote consortili detenute.

ART. 11

DIRETTORE GENERALE E PERSONALE

Il Direttore Generale è Dirigente del Consorzio, con le attribuzioni previste dalla vigente normativa in tema di pubblico impiego. Svolge anche le funzioni di Segretario degli Organi Collegiali.

La copertura del posto avviene mediante contratto a tempo determinato, di durata triennale, di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato.

Al Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente del Consorzio, dal quale dipende funzionalmente, compete:

- a) dirigere il personale e coordinare l'attività;
- b) provvedere agli atti esecutivi per l'attuazione dei provvedimenti degli Organi consortili;
- c) curare l'istruttoria delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) partecipare, con funzioni di Segretario, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, delle quali redige i verbali sottoscrivendo gli stessi in uno con il Presidente;
- e) presiedere le commissioni di gara e di concorso;
- f) esercitare le eventuali attribuzioni indicate in apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione che precisi indirizzi e criteri d'esercizio;
- g) esercitare ogni altra attribuzione avente carattere vincolato e natura esecutiva.

Il Direttore Generale è altresì tenuto ad esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione, parere scritto sia tecnico che in ordine alla legittimità dell'atto. Nel caso non esista presso l'Ente il Responsabile di Ragioneria, sarà altresì tenuto ad esprimere parere scritto sulla regolarità contabile, nonché l'attestazione sulla copertura della spesa.

I pareri di cui al comma precedente sono inseriti nella deliberazione e di essi il Direttore Generale risponde, per quanto di competenza, in via amministrativa e patrimoniale.

Con apposito regolamento, da approvarsi dall'Assemblea, saranno disciplinate la struttura organizzativa e funzionale del Consorzio, la dotazione organica e lo stato giuridico ed economico del personale.

ART. 12

ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di revisione è costituito dal Revisore dei Conti.

Viene eletto dall'Assemblea prescegliendolo tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, ed è rieleggibile una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.

Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione.

Relaziona altresì all'Assemblea in caso di gravi irregolarità della gestione o quando sia espressivamente richiesto dalla stessa.

ART. 13

BILANCIO

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Bilancio di Previsione deve essere approvato dall'Assemblea e immediatamente comunicato agli Enti consorziati.

Il Bilancio di previsione è corredato da una relazione previsionale e programmatica.

Il Conto consuntivo è deliberato dall'Assemblea entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Il Conto consuntivo è corredato da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Revisore dei Conti.

Apposito regolamento di contabilità, da approvarsi dall'Assemblea, disciplinerà lo svolgimento della gestione contabile e finanziaria nel rispetto delle normative vigenti per gli Enti locali.

ART. 14

CONTROLLO SUGLI ATTI CONSORTILI

Il regime dei controlli sugli atti consortili è quello stabilito dal Titolo VI, Cap. I del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali così come previsto dall'art. 140 del D. Lgs n. 267/2000.

Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ove ha sede l'Ente e diventano esecutive nei modi e nei termini di legge, così come integrato e modificato dalla vigente normativa regionale.

In caso d'urgenza sia l'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione possono dichiarare immediatamente eseguibili le proprie deliberazioni con il voto espresso della maggioranza dei componenti che rappresentano anche la maggioranza delle quote consortili.

ART. 15

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto tornano applicabili le disposizioni di legge in vigore per i Consorzi tra Enti Pubblici e, in generale, quelle non incompatibili previste dal D. Lgs. 267/2000.

NOTA DI AGGIORNAMENTO EX LEGE

Si rende evidente che in forza del combinato disposto della legislazione regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge Regionale 12 dicembre 2014 n. 26 artt. 32 e 74), che ha sancito l'estinzione dell'Ente Locale Territoriale Provincia di Gorizia e, in questo quadro, la successione particolare del Comune di Gorizia nella quota di partecipazione della Provincia di Gorizia nel Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, uno dei soggetti fondatori che stipularono la Convenzione costitutiva del Consorzio medesimo, è venuto ad estinguersi, di modo che i tre soggetti fondatori (Comune di Gorizia, Provincia di Gorizia, C.C.I.A.A. di Gorizia), rimangono due e sono il Comune di Gorizia, con la quota del 90% e Camera di Commercio Venezia Giulia, con la quota del 10%, a far data dalla chiusura della liquidazione della gestione commissariale dell'Amministrazione provinciale di Gorizia (30.09.2017).

La presente nota di aggiornamento è parte integrante sia della Convenzione che dello Statuto del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, giusta delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 26.3.2018.